



## ARTICOLO 1

### DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, ai sensi dell'art.18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione "ONLUS " denominata: "Associazione Italiana Biocostruire mediterraneo" con acronimo A.I.BI.M.
2. L'Associazione ha sede legale, per tutta la sua durata, in Montenars ( UD) Via Zampariul, 2 presso Biocostruire " Laboratorio D'Arte Ambientale ".
3. Il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere, in Italia od all'estero, succursali, filiali operative o qualsiasi altra sede, oltre quella sociale, destinate all'esercizio dell'attività e delle finalità per cui l'Associazione è nata.

## ARTICOLO 2

### FINALITA'

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro, né diretto né indiretto, ma finalità sociali, culturali ed etiche ambientali. Tale attività sarà indirizzata anche allo sviluppo dei paesi "emarginati" privi o non di risorse tra le quali l'acqua e l'energia.

L'Associazione è autonoma, apolitica e aconfessionale e indipendente. Essa, pur conservando la propria autonomia, collabora, per il migliore conseguimento delle proprie finalità, con enti pubblici, associazioni private, istituzioni civili e religiose.

La stessa persegue finalità di diffusione dei valori etici nel settore dell'ambiente, dell'utilizzo razionale dell'acqua e dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili e della bioedilizia favorendo da una parte lo sviluppo, la conoscenza e la promozione della filosofia, del mercato e delle tecnologie bioecocompatibili e dall'altra l'incremento e la diffusione delle conoscenze fra i diversi soggetti, economici e non, interessati al mondo ambientale, etico, energetico e bioedile, in una prospettiva di sviluppo sostenibile a favore di tutti Paesi del Mondo.

Lo sviluppo di nuove metodologie a basso impatto ambientale e di nuove tecnologie bioecocompatibili, deve necessariamente volgersi alla difesa del patrimonio territoriale, ambientale e culturale dell' area europea e più in particolare dell' architettura ed ecosistema mediterraneo, non tralasciando altre parti del Mondo.

2. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione si propone di:

- a) realizzare iniziative professionali, culturali, ricreative, economiche e politiche fra i soggetti interessati allo sviluppo della cultura e del mercato ambientale, etico e bioedile;
- b) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo;
- c) costituire un'interfaccia fra soci e Governi, enti, università, centri di ricerca, imprese, consumatori finali, mondo del lavoro in genere, in Italia ed all'estero;
- d) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente, per mezzo di qualsiasi strumento di riproduzione e comunicazione, la redazione e l'edizione di libri, pubblicazioni periodiche rientranti nello scopo sociale nonché di notiziari, indagini, studi e bibliografie;
- e) organizzare eventi formativi e di ricerca sui temi ambientali, etici, energetici e bioedili;
- f) certificare i prodotti, i servizi, i sistemi, i metodi, le costruzioni e la tecnologia degli associati e non, delineando le linee guida ed il protocollo interno per tale certificazione diventando riferimento qualificato per i Governi, le Pubbliche Amministrazioni, le aziende, i professionisti ed il consumatore finale;
- g) perseguire finalità di ricerca, promozione e sviluppo di nuovi prodotti e/o tecnologie ;
- h) sviluppare attività di sostegno, monitoraggio, ricerca e recupero relativamente al patrimonio storico, artistico e architettonico Italiano, Mediterraneo e Mondiale;
- i) realizzare ogni altra attività purché svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

## ARTICOLO 3 MARCHIO e LOGO

1. L'Associazione è contraddistinta da un marchio che i soci in regola con le quote sono autorizzati ad utilizzare, previa delibera del Consiglio sentito il parere vincolante del Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può vietare l'utilizzo del marchio qualora il socio ne faccia un utilizzo improprio; è in ogni caso vietato l'uso del marchio quando il socio ha perso i requisiti necessari.
2. Il Logo e marchio sarà dato in comodato gratuito dal fondatore dell'associazione, all'Associazione stessa, fino alla fine del suo mandato. Il regolamento attuativo ne indicherà le modalità del comodato.

## ARTICOLO 4 COMPETENZA TERRITORIALE ED AFFILIAZIONI

1. L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.
2. L'Associazione potrà aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, comitati, o associazioni per il raggiungimento delle proprie finalità.

## ARTICOLO 5 DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

## ARTICOLO 6 SOCI

1. L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci persone fisiche, società e o enti sia privati che pubblici.
2. Possono assumere la qualifica di soci coloro che, osservate le norme relative all'ammissione stabilite dal presente Statuto Sociale e dal Consiglio Direttivo, con successivo regolamento interno, che dovrà essere redatto entro 18 mesi dalla nascita dell'Associazione, vengono ammessi a far parte dell'Associazione stessa.
3. L'ammissione all'Associazione è subordinata alla decisione adottata dal Consiglio Direttivo sentito il parere vincolante del Presidente.
4. L'ammissione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Agli stessi sarà inoltre garantita uniformità di rapporto associativo, il diritto di voto deliberativo in assemblea.
5. I soci si dividono in tre categorie:  
soci fondatori;  
soci sostenitori;  
soci onorari.
6. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione; i soci che verranno nominati successivamente e all'unanimità dal Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante del Presidente a soci cofondatori saranno successivamente denominati anch'essi fondatori. I soci fondatori sono tenuti al versamento della quota di ammissione prevista e di tutte le successive quote.
7. Sono soci sostenitori coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo sentito il parere vincolante del Presidente.
8. Sono soci onorari, coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione e che sono stati designati con tale qualità con apposita delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante del Presidente. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote di iscrizione e non hanno diritto di voto
9. I soci fondatori sono solidalmente responsabili per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

## ARTICOLO 7 COSTITUZIONE, SOSPENSIONE, VARIAZIONE E SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

1. Per entrare a far parte dell'Associazione gli aspiranti soci devono: accettare incondizionatamente il presente statuto e uniformarsi alle sue clausole, accettare incondizionatamente il regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante del Presidente, e affisso nella sede sociale.
2. Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione deve fare domanda di ammissione indirizzata al Consiglio

Direttivo, che provvederà ad inviarla al Presidente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamento.

3. Le ammissioni sono di competenza del Consiglio Direttivo sentito il parere vincolante, del Presidente, il quale esamina le domande entro 60 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro i trenta giorni successivi al termine per il parere espresso dal Presidente si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego.

4. Il socio che non osservi lo Statuto, il Regolamento Interno e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. nell'ambito dei rispettivi poteri, e che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque danneggi con il suo comportamento il buon nome dell'Associazione, può essere sospeso, previa decisione inappellabile del Collegio dei Probiviri, dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a mesi sei restando tutti gli obblighi sociali. Qualora tali comportamenti dovessero ripetersi in seguito al primo provvedimento di sospensione sopra citato il socio, con decisione del Collegio dei Probiviri, sarà escluso dall'Associazione. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto in tal caso l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

5. Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto a partecipare alla vita associativa.

6. I soci che appartengono all'Associazione e che a questa versano le quote fissate, la quota d'ingresso o la quota come sostenitori che sono destinate al patrimonio associativo, hanno automaticamente pieno titolo per partecipare fattivamente alla vita associativa e per godere di eventuali benefici. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla ripersione di quanto versato all'associazione.

7. La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni, in qualsiasi momento, a seguito di formale comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e al Presidente; Le dimissioni produrranno effetti dall'esercizio annuale successivo, fermo restando l'obbligo per l'associato dimissionario di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti dell'Associazione e di terzi fino alla data di efficacia delle dimissioni stesse, ivi compreso l'obbligo di versare la quota stabilita. Qualora le dimissioni pervenissero successivamente al 31 ottobre, il socio sarà obbligato al versamento della quota annuale anche per l'esercizio successivo.

8. I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione con lettera raccomandata con ricevuto di ritorno indirizzata al Presidente e al Consiglio Direttivo e non avranno diritto al rimborso della quota sociale già corrisposta.

9. morosità dovuta al mancato rispetto del pagamento della quote prestabilite; Il socio che resti in arretrato con il pagamento della quota sociale e che non adempia all'obbligo relativo entro 90 ( novanta) giorni dalla ricezione di formale invito a farlo, è senz'altro escluso per morosità dall'albo dei soci previa decisione assunta dal Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante del Presidente. La quota prestabilite o il contributo sostenitivo a favore dell'associazione, non sono in nessun caso trasmissibili.

10. esclusione. Quest'ultima viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio dei Probiviri nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione ovvero qualora con il suo comportamento provochi danni patrimoniali e non all'Associazione. L'esclusione potrà altresì essere deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona solo ed esclusivamente in caso di mancato pagamento della quota prevista o di eventuali contributi una tantum richiesti, Avverso alle decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da presentarsi in forma scritta entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione di cui sopra. La delibera del Collegio dei Probiviri sarà definitiva.

## ARTICOLO 8

### DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne, mediante il voto espresso in assemblea, i programmi e gli indirizzi operativi nello spirito delle finalità statutarie.

2. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto

3. Gli aderenti all'associazione hanno diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. I soggetti che intendono diventare soci sostenitori devono dimostrare di essere in possesso di prodotti, servizi

e/o tecnologie bioecocompatibili certificati, oppure di aver avviato il processo di certificazione o, in alternativa, il riconoscimento di tali requisiti deve essere effettuato da parte del Presidente, che può avvalersi anche di strutture esterne per il riconoscimento dei requisiti richiesti

5. Il socio deve:

- a) mantenere specchiata condotta morale, etica e sociale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa, coerente con le finalità dell'associazione stessa;
- b) versare puntualmente le quote stabilite;
- c) astenersi da qualsiasi atto e comportamento che possa nuocere all'Associazione;
- d) osservare lo Statuto Sociale, il regolamento e le disposizioni emanate da Consiglio Direttivo e dal Presidente.
- e) Segnalare all'associazione qualunque richieste, notizia ed informazione che possa coinvolgere gli interessi dell'associazione stessa.
- f) Per il socio sostenitore segnalare ogni modifica che intervenga nella linea di prodotti, servizi, metodologie e/o tecnologie bioedili.

6. Le quote dei soci fondatori, cofondatori e sostenitori, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate e stabilite di anno in anno. In assenza e/o diversa deliberazione si ritiene comunque valida la precedente.

## ARTICOLO 9

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Comitato Esecutivo, qualora istituito;
- d. il Presidente dell'Associazione;
- e. il Comitato Tecnico Scientifico di Garanzia, qualora nominato;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato;
- g. il Collegio dei Probiviri;
- h. Il Tesoriere;

2. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito. E' in ogni caso riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione che può avvalersi eventualmente di collaboratori, prestatori di lavoro autonomo o di lavoratori dipendenti solo ed esclusivamente per il necessario e regolare funzionamento delle strutture interne ed esterne, nonché per tutto quanto necessita per le sue attività istituzionali.

## ARTICOLO 10

### ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge, al presente Statuto e al Regolamento di attuazione, obbligano tutti i soci presenti.

2. L'assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

3. L'assemblea ordinaria, convocata dal Presidente, ha luogo almeno due volte all'anno entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

4. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie avviene effettuata a mezzo lettera raccomandata ovvero facsimile o posta elettronica (certificati) esclusivamente, per questi due ultimi mezzi di comunicazione, alle utenze telefoniche o agli indirizzi di posta elettronica all'uopo indicati da ciascun socio, consigliere ed in genere avente diritto a partecipare ai lavori dell'assemblea. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno quindici giorni prima della data stabilita e dovrà specificare luogo, giorno ed ora dell'assemblea e gli argomenti in discussione. L'avviso dovrà altresì contenere anche la data ed il luogo della

seconda convocazione.

5. Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci in regola lo statuto, il regolamento di Attuazione ed il pagamento delle quote previste.

6. I soci diversi dalle persone fisiche intervengono in persona del legale rappresentante o di altro soggetto avente la rappresentanza dell'ente, con dichiarazione rilasciata dall'organo competente.

7. I soci possono farsi rappresentare per iscritto e solamente da altri soci. Ogni socio può rappresentare oltre a sé altri due soci.

8. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

9. L'assemblea è validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli associati.

10. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo, sentito il parere vincolante del Presidente
- b) approva il rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo e il bilancio preventivo;
- c) elegge, alla scadenze dei rispettivi mandati, i componenti elettivi del Consiglio Direttivo, i componenti del Comitato Scientifico di Garanzia, i componenti del Collegio dei Revisori, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d) delibera su proposte ed argomenti indicati nell'ordine del giorno;
- e) nomina, se lo ritiene necessario, il Collegio dei Revisori.

11. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea è validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli associati.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera in merito alle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) delibera in merito allo scioglimento dell'associazione ed alla nomina del liquidatore o della commissione indicata all'art. 19.

12. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente dell'assemblea constatata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un segretario, anche non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

13. Hanno diritto di voto ciascuno dei soci in regola con lo Statuto, il Regolamento e con il versamento della quote proposte. Le deliberazioni si prendono di regola con voto palese, salva diversa indicazione del Presidente.

14. L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti in proprio o per delega. In caso di Parità decide il voto del Presidente.

## ARTICOLO 11

### CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è diretta, con esplicita attribuzione di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da un Consiglio Direttivo che dura in carica 5 (cinque) anni, composto da un numero minimo di 3 (tre ) ad un numero massimo di 5 (cinque) consiglieri, liberamente eletti dall'assemblea , che ne fissa il numero all'atto dell'elezione.

Esso elegge nel suo seno:

- a. il Presidente (che è anche presidente dell'Associazione);
- b. il Vice Presidente;
- c. il Tesoriere.

2. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni in ordine all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le deliberazioni dell'assemblea dei Soci;
  - b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;
  - c) nomina i componenti del comitato esecutivo, se istituito, il Presidente ed il Vice Presidente;
  - d) approva il rendiconto economico/finanziario annuale consuntivo e il bilancio preventivo, confermato dal Presidente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  - e) procede alla nomina dei collaboratori esterni deliberando in ordine ai rimborsi spese e/o fissandone l'eventuale compenso;
  - f) determina, in sede di approvazione del bilancio preventivo, l'importo della quota per l'adesione all'Associazione come socio sostenitore o cofondatore;
  - h) emana i regolamenti interni e di attuazione dello Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale, sentito il parere vincolante del Presidente;
  - i) compie tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi per il funzionamento dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte l'anno entro il 31 marzo per la predisposizione della bozza del rendiconto economico e finanziario ed entro il 31 ottobre per la predisposizione del bilancio preventivo ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.
4. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta a tutti i membri da spedire, anche via telefax o posta elettronica, ad utenza od indirizzo di posta elettronica all'uopo espressamente indicato da ogni componente, almeno 8 giorni prima della data stabilita.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, e sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.
6. Le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.
7. In conseguenza di dimissioni o assenza ingiustificata a più di tre riunioni di un componente del Consiglio Direttivo esso decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione, entro sei mesi, mediante cooptazione. I consiglieri cooptati, in numero tale da ripristinare il totale dei componenti, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei componenti preesistenti.
8. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare più della metà dei componenti previsti, il presidente dovrà nel termine perentorio di 60 giorni, convocare l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente statuto e dal conseguente regolamento.
9. I componenti del Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte con il loro voto favorevole.

## ARTICOLO 12

### COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Direttivo può istituire un comitato esecutivo e/o nominare uno o più consiglieri delegati, sentito il parere vincolante del Presidente. Se istituito, al Comitato Esecutivo sono attribuiti i più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria.
2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri componenti il Consiglio Direttivo, da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro); essi restano in carica fino allo scadere del mandato conferito al Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.
3. Al Comitato Esecutivo sono attribuite, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le seguenti funzioni:
  - a) curare i rapporti interni fra i diversi organi dell'Associazione e gli associati;
  - b) gestire l'area amministrativa, economica e la tesoreria dell'Associazione con facoltà di delegare tale attività ad un unico tesoriere;
  - c) predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
  - d) promuovere le pubbliche relazioni ed i rapporti con la stampa;
  - e) pubblicare e diffondere informazioni sull'attività dell'Associazione;

f) organizzare eventi, iniziative culturali e ricreative per promuovere l'attività dell'Associazione.

g) Il Comitato Esecutivo deve essere convocato almeno tre volte l'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

h) La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta a tutti i membri da spedire, anche via telefax o posta elettronica, almeno 8 giorni prima della data stabilita.

i) Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, e sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Il Comitato è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

j) Le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

4. I componenti del Comitato Esecutivo sono solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte con il loro voto favorevole.

5. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare uno o più consiglieri delegati determinando, in tal caso, i limiti della delega.

## ARTICOLO 13

### IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, del comitato tecnico scientifico di garanzia e del Comitato Esecutivo, se istituiti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio sia in ambito nazionale che internazionale, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega. Coordina e dirige inoltre l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta provvedimenti a carattere ordinari e d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Altresì in situazioni di urgenza egli potrà disporre di spese che riterrà opportune per un importo non superiore alla liquidità dell'Associazione e potrà agire in tali situazioni con tutti i poteri del Consiglio Direttivo, che sarà successivamente informato sulle determinazioni assunte.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti, dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile. In caso di sua assenza o legittimo impedimento è sostituito dal Vice Presidente che ne esercita le funzioni.

3. Ogni anno il Presidente presenta all'assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente inviato al Consiglio Direttivo.

4. Al Vicepresidente possono essere delegate dal Presidente funzioni di sua competenza

## ARTICOLO 14

### PATRIMONIO – TESORIERE - SEGRETARIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da quote spettanti varie, quota d'ingresso dei soci fondatori e cofondatori e dalle quote dei soci sostenitori;

b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione e comunque acquistati;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

d) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni, e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

e) alla quota pari al 5 per mille della Dichiarazione dei redditi

2. Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al conseguimento degli scopi statutari ed il Tesoriere dovrà tenere ed aggiornare apposito inventario del patrimonio sociale.

3. Il Tesoriere cura sotto ogni aspetto l'amministrazione finanziaria, economica e fiscale dell'Associazione si incarica della tenuta dei libri contabili, tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione di tutti gli atti inerenti alla gestione amministrativa dell'Associazione. Ha firma disgiunta dal Presidente o Vicepresidente delegato sui conti correnti bancari, salvo, oltre importi determinati, diversa deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente. Per la tenuta dei registri contabili il Tesoriere può avvalersi di collaborazioni esterne. Deve rendere conto, in ogni momento, al Consiglio Direttivo e al Presidente della situazione contabile dell'Associazione. Esegue i pagamenti in base a mandati di pagamento del Presidente. Il segretario può essere nominato dal

alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto, salvo che non sia parte del consiglio direttivo stesso. Il segretario eventualmente è responsabile: dell'organizzazione sociale: della redazione delle delibere del Presidente o Vicepresidente, del consiglio direttivo e di quelle da proporre all'Assemblea, nonché delle bozze degli atti sociali; della stesura della convocazione delle riunioni; della tenuta dei libri sociali non contabili; della corrispondenza.

## ARTICOLO 15 GESTIONE ORDINARIA

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) della quota d'ingresso stabilita dal Consiglio Direttivo;
  - b) dalle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;
  - c) dai contributi volontari versati da tutte le categorie di soci;
  - d) dalle eventuali rendite del patrimonio;
  - e) dalle quote relative al 5 per mille della dichiarazione dei redditi
  - e) da ogni altra entrata.
3. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
4. Gli avanzi di bilancio devono essere patrimonializzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione. In ogni caso è fatto divieto, anche in modo indiretto, di distribuire utili o avanzi di gestione. Nonché fondi di riserva o di capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## ARTICOLO 16 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI GARANZIA

1. Il comitato tecnico scientifico di garanzia, se nominato, è composto da 5 membri; Vi partecipa di diritto il presidente dell'Associazione che diviene anche il presidente del comitato. Gli altri 4 membri sono eletti 2 dal consiglio direttivo (uno scelto nell'ambito dei soci con particolari competenze tecniche e scientifiche); due scelti dal Presidente tra persone anche estranee all'Associazione e ricercate fra i maggiori esperti in ambito nazionale e non nel settore dell'Ambiente, dell'etica, delle energie rinnovabili e della bioedilizia.
2. Il Comitato tecnico scientifico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
3. Nel caso di cessazione di un membro del Comitato nel corso dell'esercizio di carica, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza naturale del mandato dei componenti preesistenti.
4. Il comitato che valuta l'ammissione all'Associazione dei nuovi soci sostenitori inoltre:
  - valuta i prodotti, i servizi e/o le tecnologie dal punto di vista della bioecocompatibilità;
  - propone le linee guida ed il protocollo interno per le certificazioni.
5. Il Consiglio Direttivo è tenuto a dare al Comitato Scientifico di Garanzia tutte le notizie in suo possesso sugli aspiranti soci.

## ARTICOLO 17 ESPERTI- SEZIONI

1. E' facoltà dell'Assemblea dell'Associazione istituire, su proposta del Consiglio Direttivo, elenchi di esperti in materia bioedile, o in settori di tale disciplina, nonché la predisposizione di specifici elenchi di soci sostenitori particolarmente qualificati nella produzione, commercializzazione, esecuzione di opere, progettazione, fornitura di servizi e tecnologie e quanto relativo al campo ambientale, etico, energetico e bioedile, nel rispetto delle competenze professionali di ciascuno degli iscritti, secondo le norme previste dal Regolamento Interno e in rispetto delle Direttive Europee. L'elenco degli esperti potrà essere messo a disposizione di Governi, Amministrazioni Pubbliche, Aziende, professionisti, privati, ecc..

2. Ogni socio ha facoltà di chiedere l'iscrizione all'elenco degli esperti previa presentazione della regolare domanda di accertamento dei requisiti previsti dal regolamento;
3. L'iscrizione all'elenco di esperti avviene per titoli ed esami secondo le norme previste dal regolamento;
4. L'ammissione sarà decisa dal Consiglio Direttivo sentito il parere vincolante del Presidente.
5. In ambito nazionale ed internazionale potranno essere costituite delle sezioni distaccate dell'associazione a carattere Regionale e provinciale (per le province a statuto speciale). Le sezioni, qualora istituite, saranno gestite da un regolamento interno deliberato dall'Assemblea dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

## ARTICOLO 18

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori è facoltativo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina tra essi il Presidente del Collegio. Il Collegio dura in carica 3(tre) anni.
2. I membri del Collegio dei Revisori non possono ricoprire alcuna carica all'interno dell'Associazione e saranno invitati a partecipare ad ogni Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Revisori:
  - a. esercita il controllo della gestione contabile-amministrativa dell'Associazione;
  - b. accerta che la contabilità sia tenuta a norma di legge;
  - c. accerta ogni tre mesi la consistenza di cassa e banca e redige verbale;
  - d. vigila sull'osservanza delle norme statutarie;
  - e. esamina il rendiconto economico e finanziario, della gestione e il bilancio preventivo dell'Associazione.

## ARTICOLO 19

### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea e scelti anche tra persone estranee all'Associazione. Essi nominano nel loro seno il Presidente del Collegio e durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
2. Nel caso di cessazione di un componente effettivo, questo viene sostituito prima dal supplente più anziano. La prima assemblea successiva provvederà alla reintegrazione dei membri cessati ed i supplenti ritornano alla loro qualifica.
3. Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza assoluta secondo equità su ogni eventuale controversia che possa sorgere fra gli aderenti all'Associazione e fra gli aderenti e l'Associazione stessa in relazione alla interpretazione dello statuto e di ogni altra deliberazione o decisione degli Organi dell'Associazione inerenti i rapporti sociali che non riguardino diritti disponibili.
4. Il Consiglio Direttivo è tenuto a dare al Collegio dei Probiviri tutte le notizie in suo possesso sulle eventuali controversie da dirimere.

## ARTICOLO 20

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la liquidazione dell'Associazione, nominando un liquidatore o, se del caso, una commissione, composta da tre membri da scegliersi per due componenti all'interno dell'ultimo Consiglio Direttivo e dal Presidente uscente.
2. Il patrimonio sociale e l'eventuale rimanenza di gestione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ad un ente che persegua finalità di pubblica utilità.

## ARTICOLO 21

### CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'associazione e i singoli associati ovvero tra gli associati e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale; il collegio sarà composto da tre arbitri nominati, due dal Presidente della Camera Arbitrale di Udine e uno dal Presidente dell'Associazione. La sede del procedimento arbitrale sarà la città di Udine.

2. Si applicano all'arbitrato le norme di cui al titolo V del D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003.

ARTICOLO 21  
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle Leggi speciali in materia ed al Regolamento Interno Montenars, settembre 2006.

I soci fondatori:

Elvio Ermacora  
Daniela Furlano

Il Notaio rogitante  
Dott. Antonio Frattasio